



COMUNE DI CAMPOSPINOSO

PROVINCIA di PAVIA

REGIONE LOMBARDIA

Via Fiamberta, 18 – 27040 CAMPOSPINOSO (PV) – Tel. e Fax: 0385.277.762 - 0385.277.978

E-mail: campospinoso@libero.it – PEC: comune.campospinoso@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA SINDACALE N. 1 / 2020

Oggetto: ordinanza sindacale per il divieto di abbandono di rifiuti

IL SINDACO

VISTO che il Comune di Campospinoso, unitamente al Comune di Albaredo Arnaboldi, ha trasferito la funzione relativa al ciclo integrato dei rifiuti all'Unione Campospinoso Albaredo;

VISTO il continuo verificarsi di episodi di deposito ed abbandono incontrollato di rifiuti di ogni genere, quali sacchi e rifiuti solidi ingombranti, su tutto il territorio comunale, anche in prossimità dei cassonetti dediti alla raccolta;

VISTO che tale circostanza, oltre a provocare l'indecorsa immagine dell'ambiente cittadino, costituisce potenziale rischio e pericolo per l'igiene e la salute pubblica, nonché richiede il continuo impiego di risorse da parte degli addetti dell'Unione Campospinoso Albaredo per il necessario recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati;

ATTESO che l'Unione Campospinoso Albaredo, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, promuove il sistema di raccolta dei rifiuti attraverso i cassonetti adibiti al conferimento di vetro, carta, plastica, indifferenziata e rifiuti solidi ingombranti, collocati sul territorio comunale;

ATTESO inoltre l'impegno amministrativo che vede il Comune e l'Unione attenti e sensibili alle tematiche ambientali;

DATO ATTO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, volta a ridurre l'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali, è un dovere ed obbligo civico per tutti i cittadini;

CONSIDERATO che occorre salvaguardare il decoro del Comune ed impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio;

RITENUTO, pertanto, necessario ed inderogabile provvedere in merito mediante l'adozione di un'apposita ordinanza;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico in materia ambientale);

VISTI, in particolare:

- l'art.178, il quale dispone che *“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione,*

nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”;

- l'art.192, a norma del quale “*l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee*”;
- l'art.198, il quale attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- gli artt. 255 e 256, i quali definiscono il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

VISTI, altresì:

- il R.D. 27 luglio 1934, n.1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie;
- la Legge 24 novembre 1981, n.689;
- l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- l'art. 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

FA DIVIETO

1. DI ABBANDONARE, SCARICARE O DEPOSITARE IN MODO INCONTROLLATO RIFIUTI DI OGNI GENERE SUL SUOLO E NEL SUOLO, NELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE E COMUNQUE IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO O NEI PRESSI DEGLI APPOSITI CASSONETTI ED IN OGNI CASO AL DI FUORI DEGLI APPOSITI CONTENITORI

2. DI CONFERIRE, NEI CASSONETTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, RIFIUTI NON PRODOTTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO ED IN OGNI CASO RIFIUTI, NON ASSIMILABILI AGLI URBANI, PRODOTTI DA ATTIVITÀ, ANCHE COMMERCIALI E/O ARTIGIANALI

A tal fine si presumono non prodotti sul territorio dell'Unione Campospinoso Albaredo, i rifiuti conferiti da soggetti non residenti o che non dimorano nel territorio dell'Unione Campospinoso Albaredo, o che esercitano attività commerciali e/o artigianali, aventi sede al di fuori del territorio dei suddetti comuni.

ORDINA

3. DI CONFERIRE, I RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI ED I RIFIUTI RICICLABILI ESCLUSIVAMENTE NEI CASSONETTI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPOSPINOSO, RISPETTANDO LA TIPOLOGIA DI RIFIUTO CONFERIBILE IN CIASCUNO DI ESSI.

AVVERTE

che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante

“Norme in materia ambientale”, o da altre normative speciali o disposizioni per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero:

- per le violazioni di cui al punto 1, vale a dire per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee e comunque in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o nei pressi degli appositi cassonetti ed in ogni caso al di fuori degli appositi contenitori è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 (trecento/00) a € 3.000,00 (tremila/00) e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;
- per le violazioni di cui al punto 2, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, oltre al rimborso degli oneri di rimozione dei rifiuti.
- In ogni caso il trasgressore sarà obbligato alla ripresa dei propri rifiuti ed al loro regolare recupero o smaltimento, con prova documentale dello stesso, ai sensi dell'art. 192 d. lgs. 152/06, e con facoltà dell'ente all'esecuzione d'ufficio, in danno, e rivalsa a mezzo ingiunzione fiscale.

Nell'eventualità in cui si ravvisino condotte penalmente rilevanti, si procederà ad inoltrare apposita segnalazione di notizia di reato all'autorità Giudiziaria competente.

DISPONE

al personale delle Forze di Polizia Locale dell'Unione Campospinoso Albaredo (a cui il Comune di Campospinoso ha demandato le funzioni) che ne abbiano titolo, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni.

AVVERTE

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. si avvisa che il Responsabile del procedimento è individuato nell'Ing. Boiocchi Diego, Responsabile Struttura 2, tel. 0385.277.762 - 0385.277.978 E-mail: campospinoso@libero.it

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, aventi il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 234/11/1971, n. 1199).

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line, pubblicata sul sito Internet del Comune.

Campospinoso, 10.10.2020

IL SINDACO
VOLPIN Dott.ssa OLGA

